



DETERMINAZIONE N. 80 DEL 17/03/2016

OGGETTO: Pec revocate, multiple o invalide – disposizioni del Conservatore del Registro delle
Imprese

IL SEGRETARIO GENERALE Conservatore del Registro delle Imprese

Visti l'art. 16, comma 6 e 6 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5, comma 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Vista, altresì, la Direttiva del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015; pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo Economico all'indirizzo: (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/pec/circolari-pec?layout=lis>) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dal Registro delle imprese;

Accertato che la Soc. Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il data base INI-PEC è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle imprese di Terni evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare:

- a) gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
- b) gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
- c) gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente non corretti sia i cd. 'indirizzi PEC del cittadino' –CEC-PAC- che non possono essere iscritti nel Registro delle imprese;

Atteso che la Direttiva ministeriale richiede l'aggiornamento d'ufficio degli indirizzi PEC iscritti quando ciò non venga comunicato dalle imprese;

Tenuto conto che la Direttiva di cui sopra utilizza la locuzione 'cancellazione dal Registro delle imprese (art. 2191 c.c.)' al fine di esprimere l'esigenza di pubblicare nei registri delle imprese le informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati;

Rilevato che gli eventi che portano all'aggiornamento dell'indirizzo PEC sono riconducibili al procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) quando si tratta di indirizzi che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, quando si tratti di indirizzi non più utilizzabili dall'impresa perché ad essa non univocamente riferibili;

Preso atto che negli indirizzi PEC trasmessi dalla Soc. Infocamere scpa alla Camera di commercio di Terni, le anomalie riscontrate sono classificabili (ad eccezione di una parte degli indirizzi di cui al punto c) nelle ipotesi sopra descritte e che sussistono, pertanto, i motivi per avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio – ai sensi dell'art. 2190 c.c. – allo scopo di aggiornare le notizie ad essi riferite, al fine di dare adempimento a quanto disposto dalla Direttiva sopra richiamata;

Rilevato che l'iscrizione d'ufficio della notizia che l'indirizzo PEC non è attribuibile all'impresa compete al Giudice del Registro delle imprese, il quale provvede in caso di inerzia dei soggetti obbligati dopo che l'Ufficio li abbia 'invitati' ad adempiere in base all'art. 2190 c.c.;

Ritenuto possibile, nell'ipotesi di PEC invalide, attivare il diverso procedimento di cancellazione d'ufficio, finalizzato ad eliminare del tutto l'informazione dal Registro delle imprese mediante provvedimento del Giudice del registro (art. 2190 c.c.);

Preso atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione della visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria;

Considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a danno delle imprese inadempienti, che consiste nella sospensione del provvedimento e nell'eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti da questo eventualmente trasmessi all'Ufficio (v. disposizione sopra richiamate e parere del Consiglio di Stato, reso al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 1714/2013 del 10 aprile 2013);

Valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive, invalide o non univoche (v. sopra, punti a, b e c) debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento;

Accertato che il numero di PEC scadute, inattive, revocate, invalide o non univoche è molto elevato (allo stato diverse migliaia) e che, conseguentemente, sia parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;

Appurato che la modalità di notificazione ordinaria si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedimenti via PEC, impossibilità imputabile – nella maggior parte dei casi – all'inadempimento da parte della stessa impresa/società obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

Considerato che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Giudice del Registro, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento quantomeno con modalità ordinarie;

Atteso inoltre che l'art. 8 della Legge n. 241/1990 stabilisce che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonea, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente "gravosa";

Atteso che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto – potrebbe essere analogamente emanato dal Giudice del registro delle imprese in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo', avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità formali;

Tenuto conto che, stante le diverse irregolarità, pare funzionale distinguere la comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai vari tipi di carenza formale sopra evidenziati;

Accertato che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria – e che tali costi, essendo relativi ai cd. ‘consumi intermedi’, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia spese (in particolare l’art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l’art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, su base annua, un’ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta a tale titolo nell’anno 2010);

Ritenuto opportuno far conoscere l’avvio del procedimento, con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

Atteso che la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e che l’albo camerale della CCIAA di Terni è ‘on line’ e consultabile in un’apposita sezione del sito internet;

Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, procedere alla pubblicazione sull’albo camerale on-line della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, al fine di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall’ufficio in quanto costituisce, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, modalità valida ed efficace di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, Legge n. 241/1990;

Rilevato, infine, che tale modalità consente riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel registro delle imprese a beneficio dell’intero sistema;

Visto l’articolo n. 25 dello Statuto camerale;

DETERMINA

1) Che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo all’iscrizione d’ufficio (art. 2190 c.c.) dell’informazione che l’indirizzo PEC non è più attribuibile all’impresa (es. in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco) nonché le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC (art. 2191 c.c.) avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell’albo camerale on line ai sensi dell’art. 8, c. 3 della legge n. 241/1990 e che decorso tale periodo le comunicazioni resteranno disponibili alla consultazione nell’archivio digitale dell’albo.

2) Che sia pubblicato con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, anche l’elenco delle imprese destinatarie della notificazione.

3) Che il presente provvedimento venga pubblicato nell'albo camerale on line per trenta giorni; decorso tale periodo di tempo resterà disponibile alla consultazione nell'archivio digitale dell'albo.

4) Che il presente provvedimento, le singole comunicazioni di avvio del procedimento e gli elenchi delle imprese interessate saranno inoltre disponibili on line, per trenta giorni nella home page e nella sezione "Registro Imprese" del sito internet della Camera di Commercio di Terni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Conservatore del Registro delle Imprese
Dott.ssa Giuliana Piandoro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

Determinazione n. 80 del 17/03/2016

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 3bis commi 4bis, 4ter, 4quater, 23ter comma 5 e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l'invio del documento informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all'ufficio mittente.